



COMUNE DI ANZIO

Ente Capofila



DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 6.6

**AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO
SETTORE PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE, IN CO-
PROGETTAZIONE, DEI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE
(TIS) SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO RM6.6
NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLA POVERTA'**

AI SENSI DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS.MM. E II. E DELLA L. 328/2000.

CUP G31B19000880003 - F31J22000260003

CIG BC6BDC39E1

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 340 del 16/07/2026

Art. 1 - Oggetto della co-progettazione

L'oggetto della presente co-progettazione è l'attivazione e la gestione dei Tirocini di Inclusione Sociale (TIS), in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con il quale sono state approvate le "linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione". Come evidenziato nella specifica Scheda Tecnica del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 24-26, si tratta di interventi di attivazione sociale, espressamente finalizzati a sostenere processi di inclusione, empowerment e autonomia personale che di norma prevedono un percorso di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento in un contesto professionale adeguato. I percorsi di inclusione sono personalizzati e puntano a favorire la partecipazione attiva delle persone nella comunità, con il coinvolgimento di aziende e pubbliche amministrazioni in qualità di enti ospitanti, del soggetto proponente e della amministrazione pubblica che ha in carico il tirocinante.

In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha previsto i TIS tra gli interventi di inclusione finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà (Obiettivo 2 delle Linee Guida per l'impiego della QSFP e QPE Annualità 2024-2026 – pubblicate il 19 settembre 2025) quali strumenti utili da attivare nell'ambito dei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS). Infatti, la presa in carico da parte del servizio sociale professionale, la valutazione multidimensionale, il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti attivati a favore dei beneficiari di Assegno di Inclusione (ADI) costituiscono un Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS), nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nell'ambito del Piano Sociale di Zona 2024-2026 del Distretto Socio-sanitario Roma 6.6, il Comune di Anzio, in qualità di Comune capofila della gestione associata dei Servizi Sociali, per tutto quanto sopra esposto, intende attivare una procedura di co-progettazione per l'attivazione e la gestione dei **Tirocini di Inclusione Sociale sul territorio del Distretto Socio-sanitario RM6.6 nell'ambito delle politiche di contrasto alla povertà.**

Il Distretto ha identificato, tra le varie possibili procedure con cui attivare gli interventi in oggetto, la co-progettazione in quanto maggiormente adatta a garantire la miglior qualità dei servizi offerti a condizioni economiche più favorevoli.

Art. 2 - La procedura di co-progettazione

Il D.Lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), al TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede, all'art. 55, che le Pubbliche Amministrazioni, nell'attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento.

La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, c. 4, Cost", un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito

per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria.

Le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore)", approvate con DM n. 72 del 31.03.2021 definiscono le modalità amministrative, gestionali, operative e finanziarie dello strumento della co-progettazione.

È definito che la co-progettazione:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del terzo settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica".

Infine, il nuovo Testo Unico sugli appalti, DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 prevede all'Articolo 6 "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore" che, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato.

Tali rapporti non rientrano nel campo di applicazione del medesimo codice ma tra gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore (co-programmazione, co-progettazione). La presente procedura amministrativa è, pertanto, attivata ai sensi della L. n. 241/1990.

Art. 3 - Descrizione del servizio e dei suoi destinatari

Il tirocinio di inclusione sociale è il dispositivo attraverso il quale gli operatori sociali con specifica formazione (tutor) intervengono nei contesti di vita sociale delle persone vulnerabili, con azioni di supporto finalizzate a favorirne l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle risorse della persona al fine di sviluppare competenze relazionali, affettive, cognitive e tecniche utili allo sviluppo della sua autonomia sociale e, potenzialmente, economica.

Alla convenzione che regola i tirocini deve essere allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinante, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore, nonché della Pubblica Amministrazione che ha in carico la persona se diversa dal soggetto promotore o ospitante). È necessario che nella definizione dei progetti personalizzati vengano stabiliti obiettivi, strumenti di implementazione, tempi e ruoli e che ciò sia sviluppato sul criterio di appropriatezza, cioè della congruenza fra l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei bisogni della persona, con la progettazione e la conseguente implementazione dell'intervento.

Al Soggetto Promotore compete l'attivazione dei singoli tirocini ed il presidio della qualità

dell'esperienza dello stesso. Le attività principali in capo al Soggetto Promotore, che verranno poi meglio definite durante i tavoli di co-progettazione, sono in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti:

- la profilazione dei potenziali partecipanti;
- la costruzione di una rete di aziende ospitanti inclusive;
- la gestione delle fasi di matching (presentazione, colloquio, ecc.);
- la predisposizione della convenzione con ciascuna azienda ospitante e l'elaborazione del progetto personalizzato di tirocinio;
- le coperture INAIL e RCT/RCO;
- gli adempimenti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- colloqui di orientamento su tematiche trasversali o, ove ritenuto necessario, su tematiche specifiche connesse al tirocinio che sarà proposto;
- erogazione delle indennità mensili ai tirocinanti;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio;
- attività di accompagnamento e supporto in azienda con la presenza di un tutor;

Potranno partecipare ai Tirocini di Inclusione Sociale i beneficiari ADI nonché i nuclei e gli individui in simili condizioni di disagio economico, caratterizzati da difficoltà ad accesso a beni materiali, sociali e di salute, educativi ed esistenziali, per i quali, preferibilmente, sussista una "presa in carico sociale" come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 160 del 29 dicembre 2023 ed eventualmente altre ulteriori risorse regionali e comunali finalizzate a tale scopo.

Art. 4 – Durata

La durata del partenariato è presumibilmente pari a 24 mesi e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. La durata effettiva del partenariato sarà meglio definita negli atti di collaborazione.

Art. 5 - Risorse economiche e modalità di erogazione del contributo

Il Distretto socio-sanitario RM 6.6 dispone specifiche fonti di finanziamento per l'attuazione delle politiche di contrasto alla povertà e pertanto per l'attivazione degli interventi sopra descritti per un totale di € 260.000,00, in particolare:

- a. quanto a € 120.053,53 a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà – Annualità 2019 – CUP G31B19000880003;
- b. quanto a € 139.946,47 a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà – Annualità 2021 – CUP F31J22000260003;

Il dettaglio del quadro economico sarà sviluppato in sede di co-progettazione, sulla base anche delle eventuali risorse proprie che i soggetti partner indicheranno quale compartecipazione.

Le risorse economiche saranno erogate al soggetto attuatore esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione delle attività e degli interventi co-progettati, a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi di spesa secondo le modalità e regole stabilite concordate in sede di co-progettazione e in seguito disciplinate dalla Convenzione.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, alla certificazione Antimafia, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Art. 6 - Soggetti proponenti

Possono manifestare interesse i seguenti Enti del Terzo Settore, così come definiti dall'art. 4 del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017:

- a. le organizzazioni di volontariato;
- b. le associazioni di promozione sociale;
- c. gli enti filantropici;
- d. le imprese sociali;
- e. le cooperative sociali;
- f. le reti associative;
- g. le società di mutuo soccorso;
- h. le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- i. le fondazioni;
- j. gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

È ammessa la partecipazione in forma singola (ETS) o in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita o costituenda. È necessario che l'ETS (in forma singola), o tutti i componenti dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo), possieda/no i requisiti di ordine generale e di idoneità previsti dall'Art. 7 del presente Avviso.

In fase di co-progettazione potranno essere invitati anche gli Enti Pubblici che svolgono attività in favore di famiglie e individui in condizione di fragilità economica e sociale quali ad esempio enti della sanità, delle politiche attive del lavoro, dell'istruzione, della giustizia e della formazione.

Art. 7 - Requisiti di partecipazione

I soggetti appartenenti al Terzo Settore che partecipano alla procedura di cui al presente Avviso devono possedere e attestare per iscritto nell'istanza di manifestazione d'interesse, ciascuno per la propria natura giuridica, i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- a) dichiarare l'inesistenza di situazioni di esclusione di cui all'artt. 94-98 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i., applicabile alla fattispecie in via analogica;
- b) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999, art. 17;
- c) non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della L. 246/2005", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- d) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'ETS e l'iniziativa di cui all'Avviso di che trattasi e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l'organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lg. 165/2001;
- e) essere in una condizione di insussistenza, a carico dell'ETS, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice);
- f) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;

- g) laddove applicabile, osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di settore di appartenenza e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- h) laddove applicabile, essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
- i) essere in regola in materia di imposte e tasse;
- j) essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;
- k) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale assicurativa e assistenziale (Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC – se applicabile).

Requisiti di idoneità professionale

- l) Essere formalmente costituiti (nell'atto costitutivo e nello statuto deve risultare espressa previsione dello svolgimento di attività e servizi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso di co-progettazione);
- m) Essere iscritti nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (RUNTS) da almeno 6 mesi;

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- n) Svolgere o aver svolto per almeno n. 3 anni uno o più dei servizi oggetto della candidatura, di cui almeno 1 negli ultimi 6 anni;
- o) Operare o avere operato in almeno un Distretto socio-sanitario della Regione Lazio;

Si richiama quanto previsto all'art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

In caso di raggruppamenti, i sopra definiti requisiti di capacità tecnico-professionale dovranno essere posseduti complessivamente dalla compagine aggregata.

Art. 8 - Presentazione della manifestazione d'interesse

I soggetti interessati possono presentare formale manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di coprogettazione di che trattasi perentoriamente **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/09/2026, esclusivamente via PEC**, mediante invio all'indirizzo: servizisociali.comuneanzio@pec.it

L'oggetto della PEC dovrà avere la seguente dicitura **“Manifestazione d'interesse per co-progettazione TIS – Tirocini di Inclusione Sociale”**.

La manifestazione d'interesse dovrà essere inviata, utilizzando esclusivamente il format **Allegato 1 – Istanza di partecipazione**. Con la presentazione dell'istanza il richiedente dichiara di accettare tutte le prescrizioni di cui al presente Avviso pubblico. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR. n. 445/2000.

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, nell'istanza di partecipazione (Allegato 1) dovranno indicare il contributo che intendono apportare per il conseguimento dell'obiettivo generale e le risorse da mettere a disposizione per l'espletamento dell'attività (economiche, professionali, di esperienza, relative a strutture di cui si dispone o di altro genere), in ogni caso valorizzate in euro.

In riferimento alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e la loro durata, il Distretto potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta. Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti nella compilazione.

Art. 9 – Criteri di valutazione e individuazione del Soggetto Partner

Dopo la chiusura del termine previsto per l'accoglimento delle Manifestazioni di Interesse, la Commissione di valutazione, nominata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), procederà all'analisi della regolarità formale delle domande, verificando la correttezza e completezza delle dichiarazioni rese e dei documenti allegati.

Sarà ammesso alla fase di co-progettazione il soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, attribuito sulla base dei criteri di seguito indicati:

Parametro	Descrizione	Punteggio massimo
Esperienza nella gestione di Tirocini di Inclusione Sociale	Esperienza maturata nella promozione, gestione e monitoraggio di tirocini di inclusione sociale o strumenti analoghi rivolti a persone fragili. Il punteggio sarà attribuito in base al numero di tirocini attivati: ➤ fino a 10 tirocini attivati: 5 PUNTI ➤ da 11 a 30 tirocini attivati: 10 PUNTI ➤ da 31 a 60 tirocini attivati: 15 PUNTI ➤ oltre 60 tirocini attivati: 20 PUNTI	20 PUNTI
Qualità dell'ipotesi progettuale	Chiarezza e coerenza della proposta in relazione agli obiettivi dell'Avviso, con particolare riferimento a: progettazione individualizzata, attivazione dei tirocini, accompagnamento e tutoraggio, monitoraggio degli esiti e inclusione socio-lavorativa. Il punteggio sarà attribuito in base ai seguenti elementi: ➤ Chiarezza degli obiettivi progettuali e coerenza con le finalità dell'Avviso: MAX 5 PUNTI ➤ Organizzazione e gestione dei tirocini: MAX 10 PUNTI ➤ Metodologia di accompagnamento e supporto ai tirocinanti: MAX 10 PUNTI ➤ Sistema di monitoraggio, valutazione degli esiti e restituzione dei risultati all'Amministrazione: MAX 5 PUNTI	30 PUNTI
Qualità e adeguatezza delle figure professionali coinvolte	Valutazione delle figure professionali messe a disposizione, con riferimento a: qualifiche, esperienza nel settore dell'inclusione lavorativa, coerenza con le attività progettuali. Il punteggio sarà attribuito in base ai seguenti elementi: ➤ Presenza di un coordinatore di progetto con esperienza nel settore: MAX 5 PUNTI ➤ Presenza di tutor, e/o altre figure pertinenti, con esperienza nel settore: MAX 5 PUNTI ➤ Esperienza complessiva del team nelle politiche di inclusione sociale e lavorativa: MAX 10 PUNTI	20 PUNTI

Parametro	Descrizione	Punteggio massimo
Rete territoriale e disponibilità di soggetti ospitanti	Qualità e ampiezza della rete territoriale già attiva o precedentemente attivata (imprese, cooperative, enti del territorio disponibili ad ospitare tirocini), documentata da accordi, lettere di disponibilità o esperienze pregresse. Il punteggio sarà attribuito in base ai seguenti elementi: ➤ n. di imprese o enti disponibili ad ospitare tirocini: MAX 10 PUNTI ➤ qualità e diversificazione della rete territoriale: MAX 5 PUNTI ➤ eventuali accordi, protocolli o collaborazioni formalizzate: MAX 5 PUNTI	20 PUNTI
Compartecipazione al progetto	Valore della compartecipazione in termini di risorse economiche, strumentali e professionali messe a disposizione dal proponente. Il punteggio sarà attribuito con la formula: $P = C_p / C_m \times 10$, dove C_p è il valore della compartecipazione proposta e C_m è il valore più alto tra quelli presentati.	10 PUNTI

La proposta progettuale presentata dai soggetti partecipanti al presente Avviso costituisce lo strumento sulla base del quale l'Amministrazione seleziona il partner con cui avviare la co-progettazione. Quest'ultima prevede poi, come descritto al successivo articolo, un iter di ideazione a cui prenderà parte il soggetto individuato tramite la presente procedura selettiva, per l'elaborazione del progetto che sarà effettivamente realizzato e che potrà pertanto differire da quello presentato in fase di candidatura.

Art. 10 - Fasi della co-progettazione

Con il soggetto proponente ammesso alla procedura verrà avviata l'attività di co-progettazione delle attività, articolata come segue:

- a) attivazione di tavoli di lavoro per l'elaborazione del progetto attuativo e il relativo piano finanziario;*
- b) sottoscrizione della convenzione di co-progettazione per l'attuazione dei servizi e delle attività di competenza.*

Il Progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento dal Dirigente, al quale potrà seguire la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il Distretto Sociosanitario RM 6.6 e il soggetto partner selezionato.

Al momento dell'assunzione dell'incarico, il soggetto partner sarà tenuto a nominare un coordinatore, referente unico il servizio oggetto della co-progettazione.

Il tavolo di co-progettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta.

La co-progettazione può essere riattivata su richiesta del Distretto anche durante la fase di esecuzione della convenzione, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con l'accordo. La riattivazione del procedimento di co-progettazione avverrà attraverso l'invio, di convocazione al tavolo rivolto al soggetto interessato,

con indicazione degli argomenti che saranno oggetto del nuovo accordo, al fine di concordare le modifiche e le integrazioni da effettuare.

Il soggetto partner si impegna a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e sarà unico responsabile della qualità delle attività/azioni svolte e della gestione complessiva delle stesse. Il Distretto dovrà essere aggiornato periodicamente relativamente all'andamento del servizio, alle eventuali criticità emerse e allo stato di avanzamento della spesa.

Il soggetto partner si impegna a produrre tutte le informazioni che l'Amministrazione ritenga necessarie per il monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Art. 11 - La Convenzione per l'attuazione del servizio

Tra il Distretto RM6.6 e il soggetto partner verrà sottoscritta apposita Convenzione di co-progettazione.

Nella Convenzione, anch'essa oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; le attività previste per il tavolo di lavoro della coprogettazione e la regolamentazione delle eventuali riaperture della programmazione delle attività;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Distretto e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co- progettazione.

Art.12 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Angela Santaniello, Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune di Anzio e Coordinatore dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 6.6.

Art. 13 – Clausole di salvaguardia

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso Pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.

La presentazione della Manifestazione di Interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso e nelle norme cui esso fa riferimento.

Art. 14 - Pubblicazione e contatti

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato presso l'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Anzio (sezione Amministrazione Trasparente):

<https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/>

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare l'Ufficio di Piano del Distretto sociosanitario RM 6.6 presso il Comune di Anzio, esclusivamente via PEC, all'indirizzo: servizisociali.comuneanzio@pec.it

L'oggetto della PEC dovrà avere la dicitura: "QUESITO Manifestazione di interesse TIS – Tirocini di Inclusione Sociale".

Eventuali quesiti dovranno pervenire **entro e non oltre il giorno 28/08/2026**. Non si darà riscontro a quesiti pervenuti oltre tale termine.

Art. 15 – Informativa privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione Dati UE n. 679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività del Comune e alla procedura, come ad esempio:

- per eseguire obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Per la partecipazione alla presente procedura il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto, l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalla stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

Allegati:

Allegato 1 – Istanza di Manifestazione d'Interesse

***Dirigente Area Servizi alla Persona
Coordinatore Ufficio di Piano
Dr.ssa Angela Santaniello***